



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 24/2024 DEL 24/06/2024**

Per convocazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, **oggi VENTQUATTRO GIUGNO DUEMILAVENTIQUATTRO alle ore 17.00** in seduta di prima convocazione, previo invito scritto.

Il dott. **TROPEANO PIETRO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** assume la Presidenza. Partecipa alla riunione il **Segretario Generale** dottor **CESCON GIAMPIETRO**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

BERTOIA ILARIA	Presente	GRIZZO CLARA	Presente
BROVEDANI MATTEO	Presente	LOPERFIDO EMANUELE	Presente
CABIBBO ANDREA	Presente	MANZON WALTER	Presente
CAIROLI MONICA	Presente	MIOT SAMANTHA	Assente
CELANTE PAOLO	Presente	MOZZON LISA	Assente
CIBIN LUCIA	Presente	PARIGI ALBERTO	Presente
CIRIANI ALESSANDRO	Presente	PICCIN MARA	Presente
CIRIANI ANNA	Presente	PIROTTA IRENE	Presente
COLUCCIA GIOVANNI	Presente	POSESELLO SIMONE	Presente
CONFICONI NICOLA	Presente	RIBETTI FRANCESCO	Assente
CORELLI SILVIA	Presente	ROSSI STEFANO	Presente
COSTANZA ORSOLA	Presente	SAITTA FRANCESCO	Assente
CUCCI GUGLIELMINA	Presente	SALVADOR MARCO	Presente
DE BELLIS NICOLETTA	Presente	SANTINI ISABELLA ANTONIA	Presente
DE BORTOLI WALTER	Presente	TAVELLA MAURO	Presente
DE GIORGI PAOLA	Presente	TIRELLI MATTIA	Presente
DEL BEN ANTONELLA	Presente	TOMASELLO FAUSTO	Assente
DIOMEDE LIDIA	Presente	TROPEANO PIETRO	Presente
DRIGO MASSIMO	Presente	TURANI MARA BELINDA MARIA	Presente
FAVRET GIOVANNA	Assente	VIGILANTE MICHELA	Assente
GIANNELLI FRANCESCO	Presente		

Presenti: 34

Assenti: 7

Risultano inoltre presenti gli assessori esterni Elena CEOLIN, Morena CRISTOFORI e Giuseppe VERDICHIZZI.

**STRUTTURA PROPONENTE:** - SETTORE III SERVIZI FINANZIARI -

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024



*Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori consiglieri comunali:*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, cosiddetto MTR 1, per il periodo 2018-2021 e la delibera 493 del 24/11/2020 che ha aggiornato tale metodologia per il medesimo anno di riferimento;
- la delibera 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 ha definito il MTR 2 per il periodo 2022-2025;
- La successiva deliberazione n. 459 del 26/10/2021 riporta la "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"
- la deliberazione dell'Autorità n. 15 del 18/01/2022 contiene i principi per la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità n. 68 del 22/02/2022 dispone sulla "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM";
- La delibera n. 389 dell'Autorità del 03/08/2023 contiene "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" e la successiva delibera 465 del 10/10/2023 precisa e conferma tali misure in esito alla sentenza del Consiglio di Stato sezione seconda nr. 7196 del 24/07/2023"

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

**Dato atto** che in Regione FVG è presente l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), istituita con LR 5/2016, quale Ente di governo dell'ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il



servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Dato atto** che, in base agli atti di programmazione vigenti, il Comune ha deliberato in sede di approvazione del DUP 2023/2025 (deliberazione nr. 55 del 19/12/2023 di istituire la TaRiC);

**Considerato** che

- questo sistema di tariffazione è previsto dall'articolo n. 1, comma 668, della Legge 147/2013, che stabilisce:  
*“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI”.*
- E' competenza del Comune l'individuazione delle modalità per conseguimento. degli obiettivi di raccolta differenziata.
- L'obiettivo è di conseguire un modello di gestione dei rifiuti ove la responsabilità dei soggetti coinvolti risulta centrale: dall'azione del singolo soggetto che separa correttamente i rifiuti prodotti, alla corretta raccolta e gestione del rifiuto da parte dei soggetti incaricati delle fasi successive. In tal senso la raccolta porta a porta e la tariffazione corrispettiva configurano un sistema integrato collocato nell'alveo di una economia circolare;

**Vista** la legge 147/2013 art. 1 comma 668, già richiamato, che dispone ulteriormente *“Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del servizio da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Visto** l'art. 22 della LR 5/2016 istitutiva dell'Autorità Unica per il Servizio Idrico e per i Rifiuti che, all'articolo 22, dispone *“Le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della*



normativa nazionale di settore, tenuto conto del metodo della tariffa puntuale e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b)".

**Considerato** che l'art. 7 comma 7quater DL 39/2024, convertito nella legge n. 67 del 2024 che prevede che per l'anno 2024 il termine del 30/04 definito dall'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021, convertito in legge 15/2022 è differito al 30 giugno;

**Esaminata** la proposta di articolazione tariffaria proposta da GEA SpA, sulla base del PEF comunicato ad Ausir;

**Dato atto** che AUSIR, in data 14/06/2024 come risulta dalla PEC prot. 49674-A del 17/06/2024, ha comunicato che il PEF di GEA per l'anno 2024 ammonta ad € 7.176.746,00 + IVA e che lo stesso sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei sindaci il prossimo 25/06/2024;

**Dato atto** che la ripartizione dei costi fissi e variabili, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come definite dal gestore del servizio, in base all'analisi storica dei conferimenti ed alla proiezione effettuata in base all'andamento della raccolta è la seguente:

- 57,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 43,00 % a carico delle utenze non domestiche;

**Visto** il regolamento TARIC approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 23 del 28/04/2023 nel quale sono previste le seguenti forme di agevolazione (confermate anche nella proposta di modifica del regolamento stesso in discussione nella odierna seduta consiliare):

- a) Compostaggio domestico: Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche aventi area verde scoperta di pertinenza, **la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%**;
- b) Abitazioni a disposizione: Sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti non residenti e/o non dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti all'AIRE) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, è applicata una **riduzione della quota fissa del 15%**;
- c) Abitazioni a disposizione: Sulla tariffa per le abitazioni non locate o date in comodato d'uso possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno stato estero è applicata **una riduzione del tributo pari a 2/3**;
- d) Alle famiglie che fanno uso di pannolini lavabili è riconosciuta una **riduzione della parte variabile pari al 40%**
- e) Accesi in ecocentro: all'utente che avrà effettuato almeno 6 (sei) accessi in un anno presso l'ecocentro, per il conferimento di rifiuti che non possono essere conferiti con il secco indifferenziato o nelle isole ecologiche è riconosciuto **una riduzione della parte variabile pari al 15%**
- f) Fabbricati rurali: per i fabbricati rurali è riconosciuta una **riduzione della parte variabile del 15%**;
- g) Produzione di rifiuti di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D.Lgs. 152/2006: In attuazione del D.Lgs. 116/2020 alle utenze non domestiche non appartenenti ad una delle categorie previste dall'allegato L-quinquies, che producono rifiuti di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D.Lgs. 152/2006, è **riconosciuta una riduzione della quota fissa della componente dimensionale del 10%**;
- h) Avvio parziale al recupero di rifiuti urbani: alle utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico solo una parte dei propri rifiuti urbani, **è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15%**.



i) Alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie 3, 25, 26 e 28 di cui alla tabella 3a e 4a del D. Lgs. 158/99 che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari non scaduti e perfettamente salubri ed edibili ad organizzazioni ONLUS o ETS con finalità di assistenza sociale e beneficenza, individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ss. mm., affinché li distribuiscano gratuitamente a soggetti bisognosi, viene riconosciuta una riduzione sulla quota variabile della tariffa come previsto dall'art. 15 del regolamento. **L'importo complessivo dell'agevolazione non può superare la somma di € 10.000,00 per anno di competenza.**

**Ritenuto**, in base alla facoltà prevista dall'art. 15 del Regolamento, di introdurre le seguenti misure di calmierazione della TARIC, considerate necessarie al fine di sostenere i nuclei familiari e le persone fisiche in difficoltà e quale misura aggiuntiva per il sostegno al commercio:

- a) Esenzione dal pagamento della TaRiC per le persone fisiche aventi un ISEE non superiore ad € 5.000,00 – Riduzione del 50% della TaRiC dovuta per le persone fisiche aventi un ISEE compreso fra i € 5.000,01 ed i € 10.000,00
- b) Abbattimento della TaRiC dovuta dalle utenze non domestiche dovute dalle utenze non domestiche collocate nelle categorie 3 e 4 che corrispondono alle categorie ex D.P.R. 158/1999 nr. 13, 14, 15, 17 (negozi, edicole, tabaccai, barbieri, parrucchieri, estetica), 22, 23, 24 e 27 (ristoranti, trattorie, birrerie, bar, caffè, pasticcerie, ortofrutta, pescherie, fioristi, pizze al taglio) in misura crescente in base alla superficie occupata fino al limite di 1.300 mq per la categoria 3 e 750 mq per la categoria 4;

### Visti

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, divenuto di competenza regionale a seguito della soppressione della Provincia operata con LR 26/2014 e s.m.i. è applicato nella misura percentuale deliberata dal Regione Friuli Venezia Giulia sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

**Ricordato** che con l'introduzione del canone unico patrimoniale di concessione e autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, all'esposizione pubblicitaria e canone mercatale, in vigore dal 1° gennaio 2021, la tassa giornaliera per gli operatori ambulanti del mercato è ricompresa nel canone stesso;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;

**Ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della LR 21/2003 vista la data prevista dalla normativa vigente per la sua entrata in vigore;

Tutto ciò premesso;

Con votazione



## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Piano finanziario per il 2024, comunicato in via ufficiosa da Ausir in data 14/06/2024, come risulta dalla PEC prot. 49674-A del 17/06/2024, riporta un costo complessivo di € 7.176.746,00 + IVA e sarà portato in approvazione dell'assemblea dei sindaci il prossimo 25/06/2024;
- 3) di approvare pertanto, sotto condizione sospensiva della definitiva approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci del PEF 2024 di GEA, le tariffe relative all'anno 2024 riepilogate nell'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di confermare le seguenti riduzioni ed agevolazioni nell'applicazione della tariffa, in attuazione di quanto previsto dal regolamento tariffario (art. 15):
  - a) Compostaggio domestico: Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche aventi area verde scoperta di pertinenza, **la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%**;
  - b) Abitazioni a disposizione: Sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti non residenti e/o non dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti all'AIRE) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, è applicata una **riduzione della quota fissa del 15%**;
  - c) Abitazioni a disposizione: Sulla tariffa per le abitazioni non locate o date in comodato d'uso possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno stato estero è applicata **una riduzione del tributo pari a 2/3**;
  - d) Alle famiglie che fanno uso di pannolini lavabili è riconosciuta una **riduzione della parte variabile pari al 40%**
  - e) Accessi in ecocentro: all'utente che avrà effettuato almeno 6 (sei) accessi in un anno presso l'ecocentro, per il conferimento di rifiuti che non possono essere conferiti con il secco indifferenziato o nelle isole ecologiche è riconosciuto **una riduzione della parte variabile pari al 15%**
  - f) Fabbricati rurali: per i fabbricati rurali è riconosciuta una **riduzione della parte variabile del 15%**;
  - g) Produzione di rifiuti di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D.Lgs. 152/2006: In attuazione del D.Lgs. 116/2020 alle utenze non domestiche non appartenenti ad una delle categorie previste dall'allegato L-quinques, che producono rifiuti di cui all'art. 184 c. 3 lett. c) e d) D.Lgs. 152/2006, è riconosciuta **una riduzione della quota fissa della componente dimensionale del 10%**;
  - h) Avvio parziale al recupero di rifiuti urbani: alle utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico solo una parte dei propri rifiuti urbani, è riconosciuta **una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 15%**.
  - i) Alle utenze non domestiche appartenenti alle categorie 3, 25, 26 e 28 di cui alla tabella 3a e 4a del D. Lgs. 158/99 che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari non scaduti e









# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TROPEANO PIETRO  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 27/06/2024 17:16:46

NOME: CESCO GIAMPIETRO  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 27/06/2024 17:36:49